

Oggi, 12 aprile 2012, avanti al giudice del lavoro dott. ssa Angeletti  
nella causa promossa da

FIOM CGIL

Contro

Officine Brennero s.p.a.

Sono presenti Zantedeschi Stefano quale rappresentante della FIOM-CGIL Verona, assistito dagli avv. ti Piccinini e Magalini; per parte convenuta, è presente quale legale rappresentante l'ing. Federico Galiazzi e gli avv. ti Tedeschi e Favalli. Sono presenti ai fini della pratica il dott. Zambello Domenico e Valeria Moratello.

L'avv. Piccinini contesta i fatti di cui ai capp. 5.7-5.10 e offre quale prova contraria estratti dei quotidiani La Stampa, il Fatto Quotidiano, il Sole 24 ore del 6.12.2011 e chiede se ritenuto necessario la prova orale sul punto, dichiarandosi disponibile ad indicare in data odierna gli informatori.

Il Giudice invita le parti a discutere la causa; i difensori si riportano agli atti; l'avv. Piccinini chiede in via subordinata che venga sollevata questione di costituzionalità dell'art. 19 st. lav.. L'avv. Favalli ne argomenta la manifesta infondatezza. Il Giudice si riserva.

IL GIUDICE  
Dott. CRISTINA ANGELETTI

TRIBUNALE DI VERONA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dott. ssa Cristina Angeletti,

letti gli atti del procedimento ex art. 28 legge 300/1970 promosso da  
FIOM Federazione Impiegati Operai Metalmeccanici – Federazione  
Provinciale di Verona, in persona del suo segretario provinciale e legale  
rappresentante sig. Stefano Zantedeschi, rappresentata e difesa dagli avv.  
ti F. Focareta, P. Alleva, A. Piccinini, V. D'Oronzo, G. Magalini

nei confronti di

Officine Brennero s.p.a. in persona del suo amministratore delegato ing.  
Federico Gaiazzi, come da delega del consiglio di amministrazione del  
19.12.2011, rappresentata e difesa dall'avv. R. Tedeschi, F. Amendolito,  
R. De Luca Tamajo, G. Dondi, G. Favalli, D. Dirutigliano

premesso che

Nel ricorso ex art. 28 della legge 300/1970, depositato il 12 marzo 2012, il  
sindacato ricorrente chiedeva a questo giudice:

“a) Accertare e dichiara l'antisindacalità della condotta della società  
Officine Brennero spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
con sede legale in via di Spini n. 13, Trento e unità produttiva in via  
Mantovana n. 158/b, Verona, consistente:

1. Nell'aver negato la efficacia e la legittimità delle nomine dei dirigenti della  
Rappresentanza Sindacale Aziendale FIOM presso l'unità produttiva di via  
mantovana n. 158/b, Verona
2. Nell'aver negato il diritto all'esercizio dei diritti di cui agli artt. 10, 30 st. lav. e  
conseguentemente nell'aver limitato l'esercizio dell'attività sindacale  
presso la convenuta della OS ricorrente attraverso le sue diramazioni

periferiche e il conseguente uso dei diritti di cui al titolo III dello Statuto dei lavoratori;

3. Nell'aver con la condotta di cui sopra gravemente leso l'immagine della OS ricorrente quale soggetto contrattuale rappresentativo, in generale nei confronti dei dipendenti della società convenuta ed in particolare nei confronti dei lavoratori iscritti alla Fiom che si vedono privati della possibilità di una loro rappresentanza sindacale nel luogo di lavoro

b) Ordinare la cessazione della condotta e comunque, anche ai fini della rimozione degli effetti della stessa:

1) Intimare alla società qui convenuta di consentire la nomina della RSA della Fiom e di riconoscerla, attribuendo ad essa ed alla Fiom stessa tutti i diritti conseguenti derivanti dalla legge, dal titolo III, L. n. 300/70 e dal contratto - con particolare riferimento rispetto al caso di specie ai diritti di cui all'art. 30 st. lav. e di dare conferma di ciò con esplicita dichiarazione scritta da inviare a tutti i propri dipendenti ed alla Organizzazione qui ricorrente

2) Ordinare alla società qui convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, di affiggere l'emanando decreto in azienda in luogo accessibile a tutti per 20 giorni, nonché di pubblicarne copia integrale a proprie spese sui quotidiani

*La Repubblica, Corriere della Sera, Sole 24 Ore, Manifesto, Il Resto del Carlino, l'Arena e l'Unità*, in caratteri doppi del normale e in dimensioni non inferiori a 40 moduli, entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, a spese della società convenuta

3) Condanna la società qui convenuta alla rifusione delle spese di lite, oltre a rimb. Forf. 12.5%, IVA, CPA

Si costituiva parte resistente, contestando integralmente quanto dedotto da parte ricorrente e chiedendo quindi il rigetto delle istanze riportate.

Esaurita la discussione, questo giudice si riservava la decisione.

osserva

---

Le domande formulate dal sindacato ricorrente, più sopra riportate integralmente, muovono dal presupposto che il rifiuto della società di riconoscere l'efficacia giuridica delle nomine dei dirigenti della r.s.a. integri una condotta gravemente lesiva della libertà e dignità sindacali.

Con lettera del 7.2.2012, la società "Officine Brennero", in risposta alla comunicazione sindacale del 31.1.2012, per il tramite dei suoi legali, chiariva infatti che tali nomine non potevano essere considerate efficaci per difetto delle condizioni di cui all'art. 19 della legge 300/1970. La lettura ermeneutica di tale norma è, in modo approfondito e analitico, ricostruita dalla stessa società convenuta, e può essere sintetizzata nel modo seguente: "La Fiom non ha accesso alle prerogative del Titolo III dello Statuto dei lavoratori solo perché la formulazione dell'art. 19 St. Lav., a seguito del referendum del 1995 ...non lo consente, limitando l'esercizio dei relativi diritti alle sole OO.SS. che abbiano stipulato accordi applicati nell'unità produttiva" (pag. 5, comparsa).

Com'è noto, a seguito del referendum abrogativo, l'attuale testo dell'art. 19 st. lav. è il seguente: "Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva". Altrettanto nota è la vicenda – riportata nel dettaglio e documentata da entrambe le parti – della non sottoscrizione da parte di Fiom dell'accordo 13 dicembre 2011 (c.d. Contratto Fiat), fatto che secondo parte ricorrente esprime la doverosa difesa del sindacato di diritti e garanzie di rango costituzionale e che, invece, secondo parte convenuta, attesta la sua indisponibilità ad una collaborazione costruttiva.

A prescindere dalla conflittualità che sta sullo sfondo degli atti introduttivi, dirimente nel caso di specie è comprendere l'esatta portata interpretativa della norma di cui all'art. 19 citato, la quale –secondo parte convenuta– deve essere interpretata nel senso che può accedere alle prerogative di cui al titolo III st. lav., solo il sindacato firmatario del contratto collettivo, salvo precisare che non è sufficiente a tal fine "...la stipula di un qualsiasi accordo, ma è necessaria la partecipazione alla formazione di un contratto

---

normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro.." (pag. 22 comparsa). Risulta chiaro, quindi, che l'interpretazione argomentata dalla società convenuta, pur aderendo formalmente al dato letterale, introduce un ulteriore elemento, finalizzato a valorizzare l'effettiva rappresentatività del sindacato firmatario del contratto collettivo, ossia la valenza generale e organica della disciplina in esso contenuta.

Tale lettura interpretativa, ancorata sì alla lettera, ma attenta anche al dato teleologico, non è integralmente condivisa da questo giudice, poiché se da un lato muove dalla dichiarata esigenza di valorizzare la partecipazione alla normazione contrattuale, dall'altro, nella sua applicazione concreta, conduce ad una conclusione che contraddice la premessa, poiché qualsiasi sigla sindacale, in quanto firmataria di un contratto collettivo (organico e generale) potrebbe accedere ai diritti di cui al titolo III, a prescindere dalla sua forza negoziale e quindi dalla sua capacità di rappresentare effettivamente la compagine lavorativa. Un'interpretazione siffatta, oltre che contraddire l'obiettivo di valorizzare la partecipazione alla normazione sindacale, introdurrebbe un *vulnus* mortificante alla libertà sindacale (che riceve costituzionale tutela ex art. 39 Cost.); è evidente, infatti, che la libertà sindacale si esprime *anche* nella facoltà di dissentire, ed anzi proprio il confronto dialettico tra le parti collettive è, nel nostro ordinamento, lo strumento prescelto per contemperare le opposte esigenze, nella prospettiva comune dello sviluppo economico e della valorizzazione della dignità del lavoro (come dimostra, fra l'altro il divieto, di istituire sindacati di comodo). Dunque, negare ad un sindacato di effettiva e indiscussa rappresentatività, che abbia partecipato alle trattative negoziali, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 19 st. lav. e del titolo III in generale, per il fatto di non aver, infine, sottoscritto il contratto, svilisce la sua libertà negoziale, e offre alla parte contrattuale più forte uno strumento di pressione per indurre al consenso; in sintesi, l'accordo, che dovrebbe sintetizzare il punto di equilibrio, raggiunto attraverso la libera dialettica sindacato-datore di lavoro diverrebbe *condicio sine qua non* per accedere a diritti sindacali primari (qual è il diritto di poter nominare il dirigente della r.s.a. e di fruire delle facoltà di cui al titolo III) e si presterebbe così ad una pluralità di usi strumentali. E' evidente come un percorso interpretativo,

---

quale quello descritto, confligge con il principio della libertà sindacale che, come si è detto deve essere intesa, come libertà, non solo in senso positivo e propulsivo, ossia finalizzata al proselitismo, alla partecipazione e alla diffusione dei progetti di politica sindacale, ma anche in senso negativo e oppositivo, intesa come diritto di critica e di dissenso.

Le parti in causa, evidentemente conscie dei profili di illegittimità costituzionale che un lettura strettamente formalistica lascia intravedere, hanno delineato la possibilità della trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, in rapporto agli artt. 3, 39 cost. Questo giudice ritiene essenziale, prima di valutare tale esito, verificare la possibilità di una lettura costituzionalmente orientata. Sin dagli anni '90, infatti, la Corte ha chiarito come spetti al giudice ricercare nel complessivo sistema normativo l'interpretazione più idonea a scongiurare la lesione dei beni costituzionali. Pertinente è, al riguardo, il riferimento all'ord. 338/2001 (emessa a seguito della trasmissione degli atti da parte delle sezioni unite della Corte di Cassazione), che è utile riportare testualmente: "Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.....la sollevata questione risulta carente per un difetto di interpretazione della norma censurata, avendo il rimettente ommesso di verificare previamente l'impossibilità di una interpretazione conforme a quelle stesse norme e principi costituzionali invocati per giustificare la proposizione della questione".

Ciò posto, e verificato che la lettura strettamente letterale della norma (peraltro non condivisa neppure dalla società convenuta) conduce a esiti non conformi ai principi costituzionali, occorre chiarire la *ratio essendi* della disposizione, per ricostruirne, in via teleologica e sistematica, il senso.

E' utile, al riguardo, ripercorrere le pronunce della Corte costituzionale, emesse in argomento. Scrive il giudice costituzionale: "...il criterio del grado di rappresentatività continua ad avere la sua rilevanza in forza dell'altro indice previsto dalla norma e precisamente quello che fa riferimento alle associazioni sindacali che siano firmatarie dei contratti collettivi di lavoro applicati nella unità produttiva. Viene così valorizzata

l'effettività della azione sindacale –desumibile dalla partecipazione alla formazione della normativa contrattuale- quale presunzione di detta maggiore rappresentatività..” (Corte cost. n. 492/1995); “...L'esigenza di oggettività del criterio legale di selezione comporta un'interpretazione rigorosa della fattispecie di cui all'art. 19, tale da far coincidere il criterio con la capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro, direttamente, o attraverso la sua associazione come controparte contrattuale, Non è però sufficiente la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto...”. Dunque, la Corte –in modo logico, lucido e coerente con il quadro costituzionale- chiarisce come la rappresentatività presunta abbia ceduto il passo alla rappresentatività effettiva e indicativa in tale senso è la partecipazione al tavolo delle trattative.

L'effettività rappresentatività è, dunque, la chiave di volta per “leggere” l'art. 19 in coerenza con la giurisprudenza costituzionale e con la volontà degli elettori referendari, i quali vollero introdurre un criterio diverso dalla mera rappresentatività presunta. L'effettività rappresentatività è resa palese, ragionevolmente, dalla partecipazione al tavolo negoziale, poiché solo tale circostanza –e non invece la sottoscrizione del contratto- attesta la forza negoziale della sigla sindacale (è noto, come, nel caso di specie che FIOM abbia partecipato alle trattative intercorse). Tale criterio è quello che consente di accedere ad un'interpretazione conforme al dato costituzionale, atteso che una lettura meramente letterale (avversata dalla Corte Costituzionale e non condivisa neppure da parte convenuta) condurrebbe a risultati opposti rispetto a quelli sottesi alla *ratio essendi* della norma e alla volontà degli elettori referendari.

Alla luce di quanto esposto, questo giudice ritiene corretto interpretare l'art. 19 della legge 300/1970, nel senso di garantire il diritto alla costituzione della RSA ai sindacati che hanno dimostrato effettività nell'azione sindacale e quindi partecipato attivamente alla fase di formazione del contratto collettivo, a prescindere dagli esiti della successiva sottoscrizione.

Il ricorso deve quindi essere accolto nei termini sintetizzati in dispositivo; è rigettata la richiesta di pubblicazione su quotidiani nazionali, in quanto la diffusione a mezzo stampa del *decisum* non è essenziale alle finalità assegnate al procedimento, che ben possono essere soddisfatte invece con l'affissione dello stesso nei locali aziendali in luogo accessibile a tutti per gg. 20.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

p.q.m.

- a) Dichiara l'antisindacalità del comportamento della società Officine Brennero s.p.a., in persona del legale rappresentante, consistito nell'aver negato efficacia giuridica alle nomine dei dirigenti della r.s.a. e nell'aver negato all'organizzazione sindacale FIOM provinciale di Verona l'esercizio dei diritti di cui al titolo III St. Lav..
- b) Ordina a parte resistente l'affissione del presente provvedimento nella bacheca aziendale per giorni 20;
- c) Condanna Officine Brennero s.p.a., in persona del legale rappresentante, a rifondere le spese di lite, liquidate in € 4.000,00 oltre i.v.a. e c.p.a..

Verona, 8 maggio 2012

IL GIUDICE  
Dott. Cristina ANGELETTI

TRIBUNALE C.P. DI VERONA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI - 8 MAG. 2012



Il Cancelliere